

## CONVENZIONE

### TRA IL COMUNE DI MAZZÈ E L'ASSOCIAZIONE ÁNCORA ODV DI MAZZÈ PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA.

L'anno 2025, il giorno 04 del mese di novembre, presso il Comune di Mazzè, P.za della Repubblica 2,

TRA

il Comune di Mazzè, legalmente rappresentato dal Sindaco, Sig. Marco FORMIA, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto nonché nell'interesse dell'Ente suddetto,

E

l'Associazione Áncora ODV con sede in Mazzè, Piazza Minetto (cod. fisc. 93039580019) rappresentata dalla Presidente Anna Maria Beato, nata a Mazzè il 30.10.1955,

PREMESSO

- che la Costituzione Italiana, all'art. 118 prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- che la Legge 11 agosto 1961, n. 266, legge quadro sul volontariato, di seguito denominata "Legge quadro", valorizza il volontariato associato come espressione di "partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e cultura individuate dallo Stato" ed in particolare si richiama all'art. 5 che così recita: "Le Organizzazioni di Volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalla lettera F "Rimborsi derivanti da convenzioni";
- che la Legge 328/2000 individua tra i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali il riconoscimento, da parte degli Enti Locali del "... ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, ... delle associazioni e degli enti di promozione sociale ... e ne agevolano il ruolo ... nel settore della programmazione, dell'organizzazione e della gestione del sistema integrato dei servizi ...";
- che la Legge Regionale 1/2004 prevede che "il sistema nel suo complesso promuova e valorizzi la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzino iniziative di solidarietà sociale senza scopo di lucro ...";
- che il Comune di Mazzè nell'ambito dell'esercizio della funzione di assistenza agli anziani intende attivare e perseguire ogni iniziativa volta a rafforzare la rete di assistenza alla popolazione anziana, stimolando la partecipazione dei cittadini singoli o associati nella realizzazione di servizi utilizzando al meglio tutte le strutture e le energie sociali disponibili sul territorio;
- che il Comune di Mazzè collabora da anni con l'Associazione ÁNCORA ODV al fine di facilitare gli spostamenti delle persone anziane dalla propria abitazione alle strutture pubbliche e private e/o convenzionate che erogano servizi sanitari (visite specialistiche, esami clinici e diagnostici, terapie e percorsi riabilitativi), grazie al fattivo contributo dei volontari ad essa associati;
- che l'Associazione ÁNCORA ODV, dotata di autonomo Statuto, è iscritta al R.U.N.T.S. dal 19/7/2022;

## CONSIDERATO

che è intenzione del Comune di Mazzè di avvalersi dell'apporto della citata Associazione per lo svolgimento delle attività elencate nella presente Convenzione;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. L'Associazione ÁNCORA ODV di Mazzè assicura lo svolgimento di attività di trasporto preventivamente concordate con l'utente, di persone anziane autosufficienti dalla propria abitazione alle strutture pubbliche e private e/o convenzionate che erogano servizi sanitari (visite specialistiche, esami clinici e diagnostici, terapie e percorsi riabilitativi). Il servizio dell'Associazione sarà operativo tutti i mesi dell'anno, indicativamente dal lunedì al venerdì; eventuali cambiamenti e specificazioni potranno essere oggetto di un accordo preventivo annuale.
2. Il Comune di Mazzè si impegna a porre in essere azioni di informazione atte a valorizzare l'attività e il ruolo dei volontari e dell'Associazione.

### ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FACILITATO

1. Il servizio di trasporto facilitato è rivolto a:
  - cittadini ultrasessantacinquenni residenti o *domiciliati nel Comune di Mazzè*,
  - persone di età inferiore ma con gravi problemi motori e/o con invalidità permanente o temporanea per cui necessitano di accompagnamento e/o versino in situazione di grave disagio socio-economico.
2. Gli automezzi, *consistenti in un veicolo di proprietà comunale oggetto di apposito comodato d'uso e in due vetture nella disponibilità dell'Associazione*, sono destinati ai seguenti servizi:
  - visite specialistiche presso ambulatori pubblici o convenzionati o ospedali
  - prelievi del sangue
  - prenotazioni che non possono essere effettuate telefonicamente o ritiro esiti in collegamento ai servizi già in atto, qualora non siano possibili persone da delegare
  - prenotazioni che non possono essere effettuate telefonicamente
  - attività di volontariato, al fine di favorire la partecipazione ed attività di aggregazione sociale.
3. I richiedenti il servizio dovranno comunque dichiarare di non poter utilizzare altri mezzi pubblici o privati a disposizione sul territorio.
4. Non potranno essere effettuati servizi a persone che necessitano di assistenza specialistica personale durante il trasporto.
5. L'accesso al servizio, su richiesta preventiva dell'utente, avviene senza distinzione di sesso ed età, nell'ordine di prenotazione e nel solo limite delle potenzialità organizzative del servizio.
6. Il servizio può essere prestato a più persone contemporaneamente, ove sia possibile evadere le richieste simultaneamente.

### ART. 3 – OPERATORI VOLONTARI

1. L'Associazione opera con volontari che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione garantisce che tutti i volontari inseriti nelle attività sono in possesso delle necessarie

cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento delle prestazioni richieste ed adeguatamente formati.

3. L'Associazione stipula per i propri volontari apposita polizza assicurativa contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno che possa verificarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.
4. L'Associazione provvede a garantire le attività di cui alla presente convenzione con volontari che, muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione, dovranno agire nel rispetto delle esigenze delle persone seguite, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei loro confronti e del loro nucleo familiare.

#### ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione provvede agli aspetti organizzativi del servizio, quali:
  - a) organizzare e pianificare l'uso delle risorse strumentali a disposizione, siano esse in proprietà, comodato o prestito;
  - b) formare in modo adeguato, organizzare e sovrintendere alle risorse umane preposta alla realizzazione del servizio;
  - c) raccogliere le richieste di trasporto nelle fasce orarie e con le modalità stabilite
  - d) impiegare esclusivamente volontari in possesso di patente di guida da almeno 3 anni, *che abbiano autocertificato di non essere soggetti a procedimenti penali o a restrizioni sanitarie per patologie gravi*;
  - e) provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione ordinaria degli automezzi impiegati, alla revisione di legge e ai costi ordinari di gestione.  
Le coperture assicurative dell'automezzo concesso dal Comune per l'espletamento del servizio sono a carico del Comune stesso.
  - f) garantire un comportamento professionale degli operatori ed il rispetto delle norme che tutelano la riservatezza degli utenti;
  - g) registrare ogni richiesta pervenuta, anche se non evasa, ed i trasporti effettuati indicando i dati identificativi del mezzo impiegato, i dati del trasportato e del conducente, l'ora di uscita e di rientro, ed il luogo di destinazione su apposito registro o scheda.
2. L'Associazione risponde in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale da parte del conducente dell'automezzo. Gli oneri derivanti da contravvenzioni e relative spese sono a carico dell'Associazione.

#### ART. 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI MAZZÈ

1. L'Amministrazione del Comune di Mazzè, consapevole della significativa economicità di gestione del servizio ottenuta soltanto grazie alla meritoria opera dei volontari dell'Associazione, e al fine di dare piena attuazione all'art. 3, comma 5, secondo periodo, e all'art. 8 del TUEL D.Lgs. 267/2000, valorizzando tutte le forme associative operanti sul territorio del Comune, valuta il riconoscimento all'Associazione di un contributo annuo per le spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
2. L'ammontare del contributo sarà valutato sulla base della stima dei costi sostenuti che l'Associazione provvederà a rendicontare al Comune ai fini della liquidazione del contributo.
3. L'Amministrazione del Comune si impegna a dare la massima visibilità al servizio svolto con l'opera dei volontari.

#### ART. 6 – RAPPORTI TRA GLI ENTI

1. Le parti si impegnano a tenere momenti di incontro/confronto finalizzati alla verifica della qualità e all'eventuale miglioramento del servizio e a garantire la tempestiva comunicazione di eventuali variazioni o problematiche particolari riscontrate nell'effettuazione del servizio.

#### ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione, della durata di anni TRE, decorre alla data della sua sottoscrizione e si rinnova tacitamente, salvo disdetta delle parti da recapitarsi alla controparte tre mesi prima della scadenza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
2. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
  - a) gravi e ripetute deficienze, negligenze o irregolarità da parte dell'Associazione, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio;
  - b) mancata effettuazione del servizio;
  - c) venire meno dei motivi che hanno portato alla stipula della presente convenzione,
  - d) cessione totale o parziale del servizio ad altri senza esplicita preventiva autorizzazione del soggetto gestore;
  - e) accertate violazioni di legge.

#### ART. 8 – NORMA DI CHIUSURA

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si opera in automatico rinvio alle norme di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'ASSOCIAZIONE ÁNCORA ODV  
Anna Maria BEATO

PER IL COMUNE DI MAZZE' LA PRESIDENTE  
IL SINDACO  
Marco FORMIA

